



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

176ª Seduta pubblica – Martedì 13 maggio 2025

Deliberazione legislativa n. 6

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, GOVERNO DEL TERRITORIO, RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, PARCHI REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”.

(Progetto di legge n. 290)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali*” (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 6 agosto 2024);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Silvia RIZZOTTO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l’approvazione di disposizioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, afferenti alle materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, il testo del progetto di legge interviene in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, parchi regionali, protezione civile, distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e acque minerali e termali e si compone di 26 articoli e cinque Capi.

Il Capo I comprende due articoli concernenti disposizioni in materia di navigazione interna.

L'articolo 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale n. 11 del 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" prevedendo che la Giunta regionale individui le vie d'acqua navigabili nell'ambito delle funzioni amministrative conferite ai comuni relative alla manutenzione delle medesime per il regolare svolgimento della navigazione interna, eliminando il riferimento alla "classificazione" delle vie d'acqua navigabili dalla lettera b) del comma 1 del citato articolo 100bis.

L'articolo 2 reca una disposizione di delegificazione demandando ad un provvedimento della Giunta regionale sia l'individuazione degli ispettorati di porto che la relativa circoscrizione territoriale. Conseguentemente si prevede l'abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 che non rispecchia più l'attuale situazione degli ispettorati di porto. Nel corso dell'esame è stata discussa ed accolta una proposta di modifica al testo dell'articolo 2, in base alla quale si prevede che la competente commissione consiliare si esprima sul provvedimento con cui la Giunta regionale individua gli ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

Il Capo II si compone di due articoli concernenti il settore dei trasporti.

Con l'articolo 3 si introduce all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 una disposizione diretta a rideterminare il termine finale per il ripristino dei requisiti previsti per le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e per le licenze di taxi, a seguito della sospensione avvenuta a causa della pandemia.

L'articolo 4, inserito in sede di esame a fronte dell'approvazione di apposito emendamento, modifica l'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", introducendo il limite di 12 persone per il trasporto in conto proprio delle unità nautiche iscritte nel pubblico registro tenuto dalla Regione del Veneto, in precedenza disposto con DGR n. 250 del 2018. Tale disposizione si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 7357 del 2024 con cui il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della citata deliberazione.

Il Capo III apporta modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Con l'approvazione degli articoli 5, 6, 12 e 13 (inseriti nel corso dell'esame da parte della Seconda Commissione consiliare a seguito dell'accoglimento di altrettanti emendamenti), non viene più previsto che la commissione consiliare competente si esprima sui provvedimenti con cui la Giunta regionale autorizza i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni o delle ATER e viene contestualmente previsto in capo alla struttura regionale competente l'obbligo di predisporre e trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione di detti piani di vendita; vengono altresì inseriti i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi ERP o nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti tra i contenuti del piano o programma quinquennale in materia di edilizia residenziale pubblica, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa.

Con l'articolo 7 viene fissato al 30 aprile il termine per l'adozione, da parte delle aziende territoriali dell'edilizia residenziale, del bilancio di esercizio, in questo modo adeguando tale termine al decreto legislativo n. 118/2011.

Con l'articolo 8 si prevede la possibilità di ridurre il canone di affitto a favore degli esponenti delle forze dell'ordine a cui è riservata una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali.

L'articolo 9 interviene sulle modalità di calcolo della riserva degli alloggi per l'emergenza abitativa prevedendo la possibilità per i comuni di arrotondare all'unità superiore l'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare attualmente: tale disposizione consente ai comuni che dispongono di un numero di alloggi liberi inferiore a 10 di non dover chiedere la deroga alla Giunta regionale, evitando di sottoporre continuamente a quest'ultima situazioni puntuali e di valenza programmatica ridotta.

L'articolo 10, poi, amplia la categoria dei soggetti che possono accedere alla riserva per finalità sociali introducendo specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili entro determinate soglie: 18 alloggi per i comuni capoluogo, 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 alloggi per gli altri comuni.

Con l'articolo 11, introdotto in sede di esame, si chiarisce che anche gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nel Veneto sono compresi tra gli assegnatari o altro componente del nucleo familiare che hanno titolo all'acquisto nella vendita degli alloggi occupati, qualora conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi.

Il Capo IV, in materia di sportello unico per le attività produttive, è stato introdotto in sede di esame e comprende un unico articolo (articolo 14). La proposta è volta a modificare l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 disciplinante gli interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale. Più precisamente, viene proposta una modifica alla lettera b) del comma 1 volta a meglio precisare la fattispecie relativa alle modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive.

Il Capo V interviene nella materia dell'ambiente.

Con l'articolo 15, che apporta modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", si introduce una previsione per la determinazione della tariffa di conferimento degli impianti di piani coordinandola con la disciplina stabilita dalla Autorità di Regolazione.

Con gli articoli 16, 17 e 18 si propongono modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 recante la disciplina istitutiva di Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

In sintesi, gli articoli 16 e 18 provvedono ad aggiornare la denominazione della struttura regionale di riferimento individuandola nell'ambito dell'Area competente in materia di ambiente.

L'articolo 17, invece, elimina il bilancio di previsione dall'elencazione degli atti che devono essere sottoposti al parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1996, in quanto già compreso tra gli atti assoggettati al controllo regionale di cui al successivo articolo 19 della medesima legge regionale.

Si segnala altresì che nel corso dell'esame sono stati stralciati dal Capo gli articoli 9 e 10 del testo presentato.

Il Capo VI contiene una disposizione in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo 19 novella anch'esso la legge istitutiva di ARPAV, introducendo tra le funzioni amministrative di competenza dell'Agenzia l'attività e il supporto alla

gestione dei rischi naturali e ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti. Inoltre, si demanda ad un provvedimento della Giunta la definizione di tali nuove competenze nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato.

Il Capo VII, inserito a fronte dell'approvazione di un emendamento depositato in sede di esame, comprende un articolo (articolo 20) con il quale si modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali", in base alla quale si prevede che l'aggiornamento della composizione delle Consulte dei Parchi regionali (organi propositivi e consultivi formati dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale) seguano le modalità e la disciplina già prevista ai sensi dell'articolo 11: per effetto della modifica, la Giunta regionale individuerà, previo apposito bando, le associazioni più rappresentative a livello locale di cui all'articolo 8, comma 2, e le inviterà a designare i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco per la successiva nomina dei componenti della Consulta da parte del Presidente della Giunta regionale.

Il Capo VIII reca una disposizione, l'articolo 21, in materia di acque minerali e termali, che modifica la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 recante la disciplina settoriale, demandando ad un provvedimento del direttore della struttura regionale competente l'aggiornamento biennale del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo all'indice determinato dall'Istat, oggi spettante alla Giunta regionale, trattandosi di attività priva di contenuto discrezionale.

Il Capo IX, introdotto durante l'esame, concerne disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e si compone di tre articoli, introdotti a fronte dell'approvazione di altrettanti emendamenti depositati nel corso dell'istruttoria.

L'articolo 22 propone una modifica all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile", che al comma 4 dispone che per garantire l'efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designi il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all'interno dell'organico dell'ente o nell'ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. L'RCPC deve avere elevate competenze tecniche ed esperienza operativa nel settore della protezione civile. Nelle amministrazioni comunali, soprattutto nei piccoli comuni, difficilmente sono presenti dipendenti con tali competenze e infatti generalmente i comuni spesso affidano a tecnici esterni la realizzazione dei piani di protezione civile. Risulta quindi opportuno, al fine di ampliare la disponibilità di personale specializzato, dare la possibilità ai comuni di affidare il compito di RCPC a società o soggetti esterni.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto" stabilendo che: i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, a cui si fa riferimento nella legge regionale, sono solo i quelli operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021; la Giunta regionale, nella predisposizione dei bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, tenga conto, prioritariamente, del numero dei volontari e

degli interventi effettuati; l'individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili sia effettuata in accordo con i comandi provinciali dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto, anziché in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco; la struttura regionale competente trasmetta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando, un rendiconto sulle risorse assegnate nonché sui mezzi e sulle dotazioni tecniche finanziate.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 3 della medesima legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 e mira a chiarire che il personale volontario destinatario della formazione deve essere appartenente ai distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021 e ss.mm.ii. La modifica prevede altresì l'acquisizione del parere dei comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo X, con due disposizioni finali: l'articolo 25 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 26 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8 agosto 2024, assumendo il numero 290 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 9 agosto in sede referente alla Seconda Commissione. Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 27 gennaio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 12 marzo 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 13 marzo 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 290 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno votato a favore: il Presidente Rizzotto -con delega della Consigliera Sponda- ed i Consiglieri Michieletto -con delega della Consigliera Bisaglia-, Vianello -con delega del Consigliere Centenaro- e Zecchinato -con delega del Consigliere Bet-(Zaia Presidente), Cecchellero e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) e Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Bigon (Partito Democratico Veneto), Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Lorenzoni (Misto) e Masolo (Europa Verde).”;

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Anna Maria BIGON*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Progetto di legge n. 290 che oggi siamo chiamati a esaminare reca disposizioni di adeguamento ordinamentale in una serie di ambiti di competenza regionale.

Il testo interviene su materie eterogenee – dalla navigazione interna ai trasporti, dall’edilizia residenziale pubblica alle procedure urbanistiche semplificate, passando per l’ambiente, la difesa del suolo, la gestione dei parchi regionali, la protezione civile, fino ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco e alla disciplina delle acque minerali e termali.

Si tratta di un provvedimento tecnico, che dovrebbe puntare ad aggiornare esclusivamente la normativa vigente. Tuttavia, come vedremo, da una disamina approfondita così non risulta ed emergono alcuni profili problematici che meritano attenzione.

La proposta di legge, come si precisava, interviene su vari ambiti di interesse regionale. Per quanto riguarda le vie d’acqua, viene proposta una semplificazione della normativa eliminando la vecchia classificazione e affidando alla Giunta l’individuazione di quelle navigabili da mantenere. Nel settore trasporti, si intende prorogare i termini per regolarizzare licenze NCC e taxi sospese durante la pandemia e si fissa a dodici il numero massimo di passeggeri per il trasporto privato in barca.

Sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, si introducono nuove e diverse regole per la vendita degli alloggi ERP, si modificano le modalità per la definizione dei criteri per reinvestire i proventi, si consente la riduzione del canone per le forze dell’ordine e si estendono le categorie che possono acquistare gli alloggi.

Per lo sviluppo produttivo, si chiariscono le modifiche consentite ai progetti già approvati. In campo ambientale si armonizzano le tariffe dei rifiuti e per l’ARPAV si aggiornano le strutture interne e si rafforzano le competenze nella gestione del rischio geologico e ambientale.

Si interviene, ancora, sulle Consulte dei Parchi per avere rappresentanza più efficace delle associazioni locali. Cambiano anche le regole sulle acque minerali e termali, con aggiornamenti periodici dei canoni.

Infine, in ambito di protezione civile, si vuole ampliare la possibilità per i Comuni di affidare la gestione a esperti esterni e si prevedono ulteriori norme in materia di distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari.

Le proposte che faremo e vedremo a breve sono centrate su tre direttrici principali.

In primo luogo, sull’informazione della Commissione consiliare competente. La funzione di controllo e di verifica sull’operato della Giunta regionale e sul funzionamento degli enti è essenziale, per ogni Consigliere regionale di opposizione o di maggioranza. In particolare, riteniamo che il parere espresso dalla Commissione consiliare sia imprescindibile: non basta la programmazione di lungo periodo, le commissioni consiliari dovrebbero avere un ruolo più pregnante nelle attività della Regione del Veneto. Non può bastare, per questo, una relazione annuale.

Anche sull’aspetto dei parchi regionali, bene la modifica inserita con l’ordinamentale, assolutamente necessaria per adeguare la disciplina vigente, ma siamo convinti che, ancora una volta, sia necessario specificare che anche su questo genere di attività è importante “passare in commissione”. Sull’importanza di salvaguardare queste istituzioni abbiamo detto tanto in questi anni. In particolare, ricordo la questione del parco regionale della Lessinia, dove abbiamo portato avanti la battaglia per salvaguardare i guardiaparco e dove ancora oggi assistiamo a una situazione particolarmente complessa in riferimento alla convivenza tra l’uomo e il lupo. Nel 2024, gli episodi, segnalati come riconducibili con certezza o presumibilmente al lupo, ai danni di animali registrati e di proprietà di aziende agricole nel Veronese, sono stati 195, ponendo il difficile tema di tenere insieme la sicurezza del bestiame e dei cittadini, con la salvaguardia di una specie protetta.

Ogni depotenziamento del ruolo delle Commissioni consiliari comporta, di conseguenza, un chiaro nocumento alla nostra possibilità, in qualità di Consiglieri regionali, di svolgere pienamente il nostro mandato. Per questo siamo convinti che il loro ruolo debba essere potenziato, non ridotto. Passare in Commissione è la modalità più importante attraverso la quale noi, come rappresentanti di tutti i cittadini del Veneto, possiamo incidere sulle scelte e sulla direzione che prenderà la nostra Regione prima ancora del voto in Consiglio.

In secondo luogo, abbiamo fatto proposte per una maggiore flessibilità della normativa. In Veneto, come in molte altre aree del Paese, il diritto alla casa è diventato sempre più difficile da garantire per migliaia di famiglie, giovani lavoratori, anziani e persone in situazioni di vulnerabilità economica. I dati parlano chiaro: crescono le richieste di alloggi a canone sostenibile, mentre l'offerta pubblica resta insufficiente e frammentata.

Secondo l'ultima ricerca di Confartigianato Imprese Veneto (2022), il patrimonio pubblico regionale ammonta a 58.130 unità immobiliari, per un'estensione complessiva di 35,6 milioni di metri quadrati. Di queste, circa il 25% è rappresentato da edifici costruiti prima del 1945, a testimonianza di un patrimonio spesso vetusto e bisognoso di interventi di riqualificazione.

La destinazione prevalente degli immobili è residenziale (46%), ma in termini di superficie domina l'uso scolastico (26%), elemento che evidenzia il ruolo centrale delle strutture educative nel tessuto pubblico. La titolarità degli immobili è in larga parte in capo ai Comuni, che detengono l'83% delle unità e il 45% delle superfici complessive.

Un dato particolarmente rilevante, e su cui è urgente intervenire, riguarda la quota di patrimonio attualmente non utilizzato: circa l'8% (4.900 immobili per un totale di 1,67 milioni di metri quadrati), di cui ben 1.430 unità – pari al 30% degli spazi inutilizzati – risultano del tutto inagibili. Si tratta di circa 429 mila metri cubi di edificato da demolire e, se necessario, ricostruire secondo criteri sostenibili, socialmente utili e rispettosi dell'ambiente.

Questi numeri chiamano in causa una responsabilità politica chiara: valorizzare il patrimonio pubblico come leva di giustizia sociale, attraverso piani di rigenerazione urbana, riconversione ecologica e ampliamento dell'offerta abitativa pubblica, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Per questo, oltre alle modifiche proposte con questo ordinamentale, occorrerebbe promuovere una più ampia e complessiva riforma del settore, che sappia tenere insieme l'esigenza di una normativa più semplice ed efficace con l'urgenza di investire con continuità per riqualificare il patrimonio pubblico esistente. Per questo mi chiedo, in riferimento specifico a una delle disposizioni previste dal presente progetto di legge, se sia davvero opportuno porre un limite alle attività di social housing, anziché lasciare più autonomia agli stessi comuni, al fine di poter valutare al meglio le esigenze del territorio.

In terzo luogo, come in altri ambiti abbiamo proposto modifiche per evitare lo spostamento verso il privato di servizi e attività di servizi fondamentali per la nostra Regione. Negli ultimi anni il Veneto è stato messo a dura prova da eventi estremi sempre più frequenti e distruttivi. Pensiamo alla tempesta Vaia del 2018, che ha devastato le foreste delle Dolomiti. Pensiamo alle eccezionali mareggiate che hanno colpito Venezia, o all'alluvione del 2020 che ha messo in ginocchio il Bellunese e parte del Vicentino. E ancora, solo lo scorso anno, bombe d'acqua e grandinate hanno causato danni ingenti in tutta la regione, colpendo famiglie, agricoltori e imprese.

Di fronte a questi fenomeni, che il cambiamento climatico renderà sempre più gravi e frequenti, la risposta non può essere lasciata al mercato. Serve una Protezione Civile forte, capillare, organizzata e soprattutto pubblica. Questo significa avere

personale formato, volontari valorizzati, mezzi adeguati e un coordinamento efficace tra comuni, regione e Stato. Privatizzare, anche solo in parte, questo sistema significherebbe indebolirlo proprio quando ne abbiamo più bisogno. Per questo abbiamo proposto una modifica anche in questo senso, per correggere una tendenza che vediamo troppo spesso e anche in altri settori nella nostra Regione.

Anche per quanto riguarda i vigili del fuoco, siamo convinti che occorrono delle modifiche per scongiurare danni ai territori più svantaggiati, i quali necessitano di attenzioni particolari e non possono essere sempre messi sullo stesso piano degli altri.

In conclusione, riteniamo che gli interventi che proporremo possano contribuire a migliorare il testo normativo in discussione, rendendolo più equilibrato e maggiormente rispondente alle esigenze del territorio.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 31 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 8

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 9

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 9

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Astenuti	n. 1

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 9

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 10

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 5

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 8

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 6

Art. 12

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	42
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	7

Art. 13

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	42
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	7

Art. 14

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	7

Art. 15

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Astenuti	n.	8

Art. 16

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	44

Art. 17

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	8

Art. 18

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Astenuti	n.	8

Art. 19

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 7

Art. 20

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 7

Art. 21

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 7

Art. 22

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 6

Art. 23

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 5

Art. 24

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

Art. 25

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 7

Art. 26 e 27

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 7

Art. 28

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 7

Art. 29

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 7

Art. 30

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 4
Astenuti	n. 3

Art. 31

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 7

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, GOVERNO DEL TERRITORIO, RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, PARCHI REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna

Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la parola: "*classificate*" è soppressa e dopo la parola: "*navigabili*" sono inserite le seguenti: "*, come individuate dalla Giunta regionale,*".

Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione in materia di navigazione interna, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento individua gli Ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

2. La legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto" è abrogata.

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024."

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".

1. All'articolo 4 "Servizio di noleggio con conducente" della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra", dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Peri i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.

5 ter. Resta fermo l'obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali.”.

Art. 5 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è inserito il seguente:

“3 bis. Il trasporto conto proprio prevede il trasporto di un massimo di dodici persone escluso l'equipaggio o comunque nel numero inferiore indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 6 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *“e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti”* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *“; j)”* sono soppresse e dopo le parole: *“g),”* sono inserite le seguenti: *“j),”*.

Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

“; 5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.”.

Art. 8 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *“entro il 30 giugno dell'anno successivo”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 30 aprile dell'anno successivo”.*

Art. 9 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le parole: “, *eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali*”.

Art. 10 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: “*da assegnare annualmente,*” sono aggiunte le seguenti: “*arrotondata all'unità superiore,*”.

Art. 11 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

“*2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:*

- a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;*
- b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;*
- c) 6 alloggi per gli altri comuni.”.*

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 47 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente articolo:

“*Art. 47 bis - Elenco degli alloggi sociali.*

1. La Giunta regionale, su proposta delle ATER, provvede ad una ricognizione del patrimonio immobiliare qualificabile come alloggio sociale, così come definito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea", e ne redige e aggiorna il relativo elenco.”.

Art. 13 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: “*e delle quote di gestione dei servizi*”, sono inserite le seguenti: “, *ivi compreso l'assegnatario di cui al comma 3 dell'articolo 29*”.

Art. 14 - Modifica all'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è abrogata.

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

“Art. 52 bis – Relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica trasmette annualmente, entro il 31 ottobre, alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) l’elenco e il contenuto dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 in corso di attuazione, autorizzati dalla Giunta regionale ai comuni e alle ATER ai sensi del comma 2 dell’articolo 2;

b) lo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del presente comma.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Art. 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, le parole: *“ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate”* sono sostituite dalle seguenti: *“qualora non aumentino le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate e non modifichino gli impegni assunti nella convenzione con il comune”.*

CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 17 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

1. All’articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano.”;*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.”;

c) i commi 1 e 3 sono abrogati.

Art. 18 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

1. Al comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, le parole: *“tutela e sviluppo del territorio”* sono sostituite dalla seguente: *“ambiente”.*

Art. 19 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, le parole: "*al bilancio di previsione,*" sono soppresse.

Art. 20 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

1. Ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, le parole: "*tutela e sviluppo del territorio*" sono sostituite dalla seguente: "*ambiente*".

CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 21 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserita la seguente:

"n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;"

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento disciplina le specifiche competenze di cui alla lettera n ter) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, così come introdotta dal comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

CAPO VII - Disposizioni per il governo del territorio

Art. 22 - Modifica all'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. L'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

Art. 42 bis - Destinazioni d'uso e loro mutamento.

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:

- a) residenziale;*
- b) turistico-ricettiva;*
- c) produttiva;*
- d) direzionale;*
- e) commerciale e di e-commerce;*
- f) rurale.*

2. L'attività di logistica è assimilata alla categoria funzionale produttiva di cui alla lettera c) del comma 1, se collegata ad una specifica attività produttiva o quando

sia svolta come autonoma attività di servizio al pubblico non avente carattere commerciale; è assimilata all'attività commerciale in tutti gli altri casi.

3. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d'uso ovvero con riguardo a specifici immobili, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.

5. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d'uso ovvero con riguardo a specifici immobili e nel rispetto delle normative di settore, il mutamento della destinazione d'uso all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 1 è sempre consentito per le singole unità immobiliari situate nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone ad esse equipollenti, ad eccezione delle unità immobiliari seminterrate e per quelle poste al primo piano fuori terra. Per queste ultime vale quanto stabilito dai commi 6 e 7.

6. Limitatamente alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 5 è liberamente ammesso soltanto nelle zone e negli edifici all'uopo specificamente individuati dal PI, in coerenza con eventuali programmi o piani di riqualificazione urbana e sociale, con particolare riferimento ad aree degradate o in disuso da rivitalizzare. Sono comunque esclusi dall'individuazione:

a) le aree o gli edifici ricadenti nelle zone di pericolosità individuate dai vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuali di Bacino Idrografico e dagli altri strumenti di pianificazione di settore, nonché le aree soggette a fragilità di natura geologica o idrogeologica, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee, o da essere idonee a determinate condizioni, a nuovi insediamenti;

b) le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;

c) le aree soggette a vincoli di inedificabilità dagli atti di pianificazione territoriale;

d) le aree o gli edifici assoggettati dal PI a specifiche limitazioni derivanti da esigenze igienico-sanitarie o di tutela dei centri storici o monumentale;

e) le parti di territorio individuate con apposita deliberazione di consiglio comunale in relazione a specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale, anche a seguito di nuovi eventi alluvionali.

7. Gli interventi di mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, nelle zone e negli edifici individuati ai sensi del comma 6, sono comunque eseguiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salubrità previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di eliminazione delle barriere architettoniche, di isolamento termico degli edifici, antisismiche e antincendio.

8. Il mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali del comma 1 è subordinato:

a) al versamento del maggior contributo di costruzione eventualmente dovuto rispetto all'uso precedente;

b) al reperimento degli standard minimi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico per la nuova destinazione, salva la possibilità di monetizzazione qualora il

comune accerti l'impossibilità di reperimento degli spazi per le ulteriori eventuali dotazioni necessarie a seguito della diversa destinazione d'uso. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione delle dotazioni mancanti su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.

9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di cui al comma 4. Allo stesso modo, le disposizioni del comma 8 non si applicano agli interventi di cui ai commi da 5 a 7, ma rimane fermo in tal caso l'obbligo del pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo che i piani e i regolamenti comunali non dispongano diversamente.

10. Qualora non sia impedito dallo strumento urbanistico comunale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere, attuato nella singola unità immobiliare e all'interno della stessa categoria funzionale, è libero e non richiede un titolo edilizio. Può essere comunicato in qualunque momento senza particolari formalità. Ove il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale avvenga con opere, si applica quanto previsto dal comma 12.

11. Salva diversa previsione da parte dello strumento urbanistico comunale, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre subordinato al rilascio dei titoli di cui al comma 12.

12. Il mutamento di destinazione d'uso da una all'altra delle categorie di cui al comma 1, realizzato nel rispetto della disciplina dello strumento urbanistico:

- a) se connesso ad opere edilizie, è soggetto al titolo edilizio richiesto per le opere;
- b) se attuato senza opere edilizie, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- c) se attuato senza opere edilizie, all'interno della stessa unità immobiliare e per una superficie lorda di pavimento fino a 250 metri quadrati, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 6-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380."

Art. 23 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "alla data del 6 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e nel rispetto dell'articolo 2 bis, comma 1-quater del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".";
- b) la lettera d) è eliminata.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 24 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, dopo le parole: "riferiti all'anno precedente." sono aggiunte le seguenti: "Nella realizzazione sono evidenziate anche le attività svolte dalla Consulta di cui all'articolo 8."

Art. 25 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, è inserito il seguente:

"2 bis. La Consulta è costituita secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11".

CAPO IX - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 26 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 9 dell'articolo 15, le parole: *"con provvedimento della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali"*.

CAPO X - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 27 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, dopo le parole: *"oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni,"* sono inserite le seguenti: *"oppure ancora con affidamento d'incarico presso società o soggetti esterni,"*.

Art. 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".

1. All'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco"* sono sostituite dalle seguenti: *"distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021 e successive modificazioni"*;

b) al comma 2:

1) le parole: *"distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"* sono sostituite dalle seguenti: *"distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1"*;

2) dopo le parole: *"l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite"* sono inserite le seguenti: *"tenendo conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati e fatta salva una quota fissa non inferiore al 50 per cento del finanziamento complessivo da destinare in parti uguali a ciascun distaccamento"*;

3) dopo le parole: *"La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1"* sono inserite le seguenti: *" , che possono parteciparvi anche in forma associata,"*;

4) le parole: *"la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili"*

del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “l’individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili è effettuata in accordo con i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto”.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La struttura regionale competente in materia di vigili del fuoco trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando di cui al comma 2:

a) per ogni distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1 beneficiario, l’ammontare delle risorse assegnate nonché il dettaglio dei mezzi e delle dotazioni tecniche e degli altri strumenti di potenziamento, ivi compresi gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari, finanziati;

b) il dato riassuntivo, in forma aggregata per tipologia, degli interventi finanziati.”.

Art. 29 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “*La Regione del Veneto*” sono inserite le seguenti: “*, sentiti i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto,*”;

b) le parole: “*distaccamenti volontari del territorio regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1 dell’articolo 2*”.

CAPO XI - Disposizioni finali

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 31 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna.....	13
Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	13
Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".	13
CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti.....	13
Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".	13
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".....	13
Art. 5 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".....	14
CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica	14
Art. 6 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	14
Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	14
Art. 8 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	14
Art. 9 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
Art. 10 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
Art. 11 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
Art. 12 - Inserimento dell'articolo 47 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
Art. 13 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
Art. 14 - Modifica all'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
Art. 15 - Inserimento dell'articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	15
CAPO IV - Disposizioni in materia di procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive.....	16
Art. 16 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggino con conducente e di commercio itinerante".	16
CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente	16

Art. 17 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".	16
Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	16
Art. 19 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	17
Art. 20 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	17
CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo	17
Art. 21 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	17
CAPO VII - Disposizioni per il governo del territorio	17
Art. 22 - Modifica all'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".	17
Art. 23 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi".	19
CAPO VIII - Disposizioni in materia di parchi regionali	19
Art. 24 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".	19
Art. 25 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".	20
CAPO IX - Disposizioni in materia di acque minerali e termali	20
Art. 26 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".	20
CAPO X - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	20
Art. 27 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".	20
Art. 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".	20
Art. 29 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".	21
CAPO XI - Disposizioni finali	21
Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.	21
Art. 31 - Entrata in vigore.	21